



C.A.P. 45019

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

tel.0426 347111 fax 0426 347187

COD. FISC. 00197020290

STATUTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI TAGLIO DI PO

TITOLO I° - COSTITUZIONE, SCOPI, STEMMA, SEDE

ART. 1- COSTITUZIONE

Nel Comune di Taglio di Po, è costituito il Comitato per i Gemellaggi, denominato “Comitato per i Gemellaggi – Taglio di Po”, che in seguito sarà chiamato brevemente, Comitato.

ART. 2- SCOPI

Il Comitato opera senza scopi di lucro, interagisce con il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, gli Uffici Comunali e gli Enti e le Associazioni locali, per:

- a) programmare, sviluppare e realizzare tutte le iniziative finalizzate al rafforzamento delle relazioni con le città già gemellate e/o in rapporti di amicizia con il Comune di Taglio di Po.
- b) Individuare e concretizzare rapporti di amicizia e di collaborazione con le Comunità di altri Paesi.
- c) Favorire la partecipazione dei cittadini singoli o costituiti in libere associazioni, a tutte le iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, economico e sociale, concernenti rapporti di gemellaggio.
- d) Pianificare e realizzare, in collaborazione con gli altri Paesi gemellati e/o amici, progetti di carattere umanitario, anche al di fuori dei confini nazionali, con particolare riguardo alle aree geografiche più deboli.

ART. 3- STEMMA E ONORIFICENZE

- a) Il Comitato, oltre alla denominazione “Comitato per i Gemellaggi del Comune di Taglio di Po”, si fregia di uno stemma raffigurante il gonfalone del Comune di Taglio di Po, racchiuso in un cerchio con sfondo di colore bianco, all’interno di una corona circolare di colore azzurro sull’asse della quale è raffigurata una serie di stelle a cinque punte di colore giallo pari al numero degli Stati dell’Unione Europea.
- b) Il Comitato, con atto formale, può conferire premi ed onorificenze ad Associazioni nazionali e straniere ed a singoli cittadini di qualsiasi nazionalità, particolarmente distintesi nel campo dei gemellaggi.

ART. 4- SEDE

Il Comitato, ha sede presso il Municipio di Taglio di Po.

TITOLO II° - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 5 – COMPOSIZIONE

Il Comitato è un organismo composto da cinque membri, più un segretario.

I membri sono scelti fra quelle persone che si sono distinte per aver promosso iniziative nel settore dei gemellaggi, dell'associazionismo, degli scambi interculturali e umanitari .

I membri sono nominati dal Sindaco.

Sono membri del Comitato:

Il Presidente

Un Vice presidente

Tre Consiglieri.

Il Presidente del Comitato, è nominato direttamente dal Sindaco, ha funzioni di rappresentanza dell'organismo, ne convoca e presiede le sedute.

Il Presidente, in caso di urgenza e/o per motivi economici di piccola entità, può decidere senza convocare il Comitato; l'importo massimo delle spese sarà stabilito dal Comitato stesso.

Il Vice Presidente è scelto dal Comitato, fra i suoi membri.; sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza od impedimento dello stesso.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario comunale appositamente designato con atto formale dalla Giunta Comunale.

Il segretario, redige i verbali, coordina e dà esecuzione ai programmi ed alle attività del Comitato, compila i bilanci e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

ART. 6 – FUNZIONAMENTO

- a) Il Presidente convoca il Comitato, ogni volta che ne ravvisa la necessità.
- b) Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato, ogni qualvolta lo richiedano almeno i 2/3 dei componenti, entro 10 (dieci) giorni dall'inoltro della richiesta.
- c) Le riunioni sono valide, con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti.
- d) Le decisioni sono valide, se approvate con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti.
- e) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- f) L'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione e può essere modificato nel corso delle sedute, solo con il consenso di tutti i presenti.
- g) Le sedute non sono pubbliche.
- h) I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.
- i) Il Comune assicura al Comitato la sede, la fornitura del materiale di cancelleria, delle attrezzature e di quant'altro necessario per il normale espletamento dei compiti del Comitato
- j) Il Comune iscrive annualmente nelle spese ordinarie del bilancio comunale, un apposito finanziamento, adeguato alle finalità del Comitato.

- k) Le funzioni di componente del Comitato, sono gratuite. Sono riconosciute al Presidente ed ai componenti del Comitato, eventuali rimborsi spese adeguatamente documentate.
- l) Il Comitato rimane in carica cinque anni e comunque, la sua durata coincide con quella del Consiglio Comunale. I suoi componenti, non hanno limiti di nomina.

TITOLO III° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 7 – PRINCIPI GENERALI

- a) Il Comitato esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- b) Il Comitato è tenuto al pareggio delle operazioni economiche, da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e delle spese, compresi i trasferimenti.

ART. 8 – MEZZI FINANZIARI

Il Comitato trae i mezzi finanziari necessari alla propria gestione amministrativa, da sovvenzioni comunali, regionali, statali, europee e da eventuali contribuzioni spontanee da parte di privati.

ART. 9 – RELAZIONE ECONOMICA ANNUALE PREVISIONALE

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato, entro il 30 novembre di ogni anno, redige una relazione economica previsionale per l'esercizio successivo, concernente tutte le iniziative che si intendono perseguire.

La relazione previsionale deve essere sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per l'approvazione.

ART. 10 – RELAZIONE ECONOMICA ANNUALE CONSUNTIVA

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente presenta al Comitato, per la relativa approvazione, la relazione consuntiva della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.

Entro il 15 aprile dello stesso anno, la relazione deve essere presentata alla Giunta Comunale, per l'approvazione.

ART. 11 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.